Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 04 Agosto 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **MATTESINI SPA IN LIQUIDAZIONE**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91.

Sono presenti:
- per la SOCIETA', Massimo Mattesini, assistito dal consulente legale, Giampiero Pino, nonché da Laura Iodice di CONFCOMMERCIO NAZIONALE;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Marco guadagni con delega del Nazionale;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Ivana Veronese.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge attività di vendita di articoli idrotermosanitari, in data 20.05.11 ha avviato la procedura di cui in epigrafe, con riferimento all'intero organico aziendale superiore a 50 unità lavorative nel semestre precedente;
- con successiva nota trasmessa in data 13 luglio 2011 (Prot. n. 15/VII/0016414/MA003.A001 del 15.07.11), la Società ha richiesto la convocazione in sede amministrativa e, pertanto, questo Ministero con nota del 01.08.11 (Prot. n. 15/VII/0017705/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro le Parti hanno ribadito la volontà, già espressa nel verbale sindacale del 01.07.11, di superare la procedura di mobilità avviata dall'Azienda, mediante il ricorso allo strumento della Cigs, avuto riguardo al fatto che la Società ha presentato istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con continuazione, ancora al vaglio della competente Autorità giudiziaria.

VISTO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, e prorogato per l'annualità 2011 nel limite di 30 milioni di euro dall'art. 1, co 32, L.220/10 (Legge di Stabilità 2011), il quale prevede la

possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti.

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 legge 223/91,** per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 agosto 2011, con riguardo ad un numero massimo di **46 lavoratori,** pari all'attuale organico aziendale, in forza presso le sedi di Arezzo, Bibbiena, San Giovanni Val D'Arno, Terranova Bracciolini, Perugia, San Giustino Umbro, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Sovigliana, Castelfiorentino, San Miniato e Camucia. Resta inteso che la Società presenterà nuova istanza allo scrivente Ufficio, al fine dell'accesso al trattamento di Cigs ex art. 3 legge 223/91, qualora la stessa dovesse essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi a zero ore a rotazione, avuto riguardo alla fungibilità delle mansioni svolte e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
- La Società, in attuale stato di liquidazione, richiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di integrazione salariale.
- Il Piano di risanamento prevederà la cessazione di alcune unità, quali quella di Terranova Bracciolini, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Sovigliana, Castelfiorentino e San Miniato, nonchè la possibilità di prosecuzione dell'attività, con riferimento al programma di Concordato preventivo al vaglio dell'Autorità giudiziaria. Inoltre, le Parti concordano, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi il ricorso alla Mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, che, al fine di favorire la ricollocazione del personale, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità dei lavoratori sospesi in Cigs, che verranno individuati in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire nel corso del periodo di durata della Cigs.

In fine, le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale entro la fine del mese di settembre p.v. e, successivamente, con cadenza trimestrale, al fine di verificare l'andamento della Cigs e la situazione aziendale, con particolare riguardo all'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla Società.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.